

ItaliaOggi

Numero 217, pag. 4 del 13/9/2007

Autore: **Pagina a cura di Andrea Mascolini**

Progettazione, è caos sulle tariffe

*I contenuti del secondo correttivo del codice degli appalti in attesa di approvazione definitiva
La sovrapposizione normativa confonde i professionisti*

Caos sulle tariffe per la progettazione, ritenute derogabili nei minimi ma con salvezza della norma sulla riduzione del 20% a favore delle amministrazioni; previsto il pagamento diretto del progettista per le spese progettuali nell'appalto integrato che viene limitato sotto i 5,2 milioni di euro. Sono queste alcune delle principali novità dettate dal secondo decreto correttivo (dlgs 113/07) del codice dei contratti pubblici (il dlgs 163/06), in attesa che venga esaminato dal Consiglio di stato e poi definitivamente approvato il regolamento generale del codice che contiene a sua volta ulteriori disposizioni di interesse per il settore.

Il primo e più delicato tema è quello relativo alle tariffe professionali. A tale proposito l'applicazione alla disciplina degli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori e altri servizi tecnico-professionali dell'art. 2 del decreto legge 223/2006 (che ha stabilito il superamento dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali) aveva già determinato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (determinazione n. 4 del 2007) e il Consiglio di stato (nel parere reso a giugno sul secondo decreto correttivo del codice) a ritenere applicabile al settore degli incarichi pubblici di ingegneria e architettura, le norme del cosiddetto decreto Bersani. Sulla scia dei citati pareri anche il parere emesso dalla commissione lavori pubblici del senato aveva chiesto l'espressa soppressione delle norme del codice che ancora prevedevano l'inderogabilità dei minimi. Il decreto sposa la linea dei pareri e prevede la derogabilità dei minimi tariffari sia per le gare di progettazione sia per le spese riguardanti la progettazione inerente l'appalto integrato (che potranno quindi essere oggetto di ribasso insieme all'importo offerto per la realizzazione dei lavori). Il decreto fa però salva la norma (legge 155/89) che prevede che «per le prestazioni rese dai professionisti allo stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%». La salvezza di tale norma, in palese contrasto con quanto affermato dal Consiglio di stato e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, appare peraltro contraddittoria con quanto previsto nella relazione di accompagnamento ove si precisa che: «Le modifiche dell'articolo 92 adeguano il codice alle disposizioni del decreto legge n. 223 del 2006, quanto all'abolizione dei minimi inderogabili relativi alle tariffe professionali». Forse il ministero voleva dire che la determinazione delle spese progettuali da parte delle amministrazioni deve essere effettuata scontando del 20% l'importo, dal momento che il comma 4 dell'articolo 92 richiama il comma 3 che attiene alla determinazione dell'importo a base di gara.

Un altro aspetto delicato della nuova disciplina riguardava la regolazione dell'appalto integrato, viste

le opposte posizioni dei progettisti e dei costruttori. I pareri delle commissioni parlamentari avevano chiaramente indicato la necessità di ridurre l'ambito di applicazione dell'istituto liberalizzato dal codice, sia con «paletti» di natura quantitativa (10 o 40 milioni di euro), sia con una casistica tale da rendere utilizzabile questo tipo di contratto (di progettazione esecutiva e costruzione) soltanto in presenza di complessità tecnologica e impiantistica. Il decreto correttivo recepisce soltanto parzialmente le indicazioni parlamentari prevedendo soltanto un limite di 5,2 milioni per l'appalto integrato affidato sulla base del progetto preliminare, in cui l'impresa offre in gara il progetto definitivo e, dopo l'aggiudicazione redige l'esecutivo e realizza l'opera.

Per l'altra forma di appalto integrato (bandito con a base il progetto definitivo) non sono state apportate modifiche inerenti restrizioni sul suo utilizzo, permanendo così la logica di liberalizzazione voluta fin dalla prima edizione del codice.

Il decreto recepisce invece pienamente le indicazioni dei pareri parlamentari in merito al pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante, che potrà indicare nel bando le modalità per la corresponsione degli onorari ai progettisti di cui si avvale l'impresa (indicandoli o associandoli). Il decreto recepisce anche l'indicazione delle commissioni parlamentari in merito alla necessità di valutare in via prevalente gli aspetti qualitativi e di pregio tecnico delle offerte presentate negli appalti integrati, anche se sarà il regolamento a dare indicazioni più precise. Il tutto, quindi, in un'ottica di valorizzazione del progetto e del ruolo dei progettisti. La disciplina dell'appalto integrato, così come modificata, rimane però sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento generale del codice (180 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il che vuol dire che ci vorranno almeno otto-nove mesi prima di poterla applicare.

Va segnalata anche un'importante estensione dell'istituto della verifica della conformità del progetto esecutivo o definitivo rispetto ai precedenti livelli progettuali, in precedenza limitata alle sole opere di particolare pregio architettonico e adesso applicabile sempre. Si tratta di un onere del responsabile del procedimento che se ne deve occupare in contraddittorio con il progettista per garantire l'unità progettuale dell'intervento.

riproduzione riservata